

ALIQUOTE E DETRAZIONI IRPEF

Dal 1° Gennaio 2022 al 28 Febbraio 2022

Imposta per scaglioni annui di reddito

Reddito complessivo (euro)	Scaglioni di reddito (euro)	Aliquota Irpef % (*)	Imposta annua lorda per scaglione (euro)	Imposta annua lorda cumulata (euro)
Fino a 15000,00	15.000,00	23	3.450,00	3.450,00
28.000,00	13.000,00	25	3.250,00	6.700,00
50.000,00	22.000,00	35	7.700,00	14.400,00
oltre	oltre	43	---	---

(*) Aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta per singoli periodi di paga, al netto dell'addizionale regionale e dell'eventuale addizionale comunale.

N.B.: Se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.

Detrazioni per lavoro dipendente

Fasce di reddito da	Fasce di reddito a	Importo annuo
0,01	15.000,00	1.880,00 (*)
15.000,01	28.000,00	$1.910,00 + \{1.190 \times [(28.000 - RC) : 13.000]\}$
28.000,01	50.000,00	$1.910,00 \times [(50.000 - RC) : 22.000]$

RC = Reddito Complessivo

(*) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato l'importo minimo della detrazione effettiva è pari a 1.380 euro.

La detrazione è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 35.000 euro.

I valori risultanti dai rapporti $[(28.000 - RC) : 13.000]$ (per i redditi superiori a 15.000 euro e fino a 28.000 euro) e $[(50.000 - RC) : 22.000]$ (per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali.

Trattamento integrativo della retribuzione

Fasce di reddito da	Fasce di reddito a	Importo annuo
0,01	8.000,00	---
8.000,01	15.000,00	1.200,00

N.B.: Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, se la somma di:

- detrazioni per carichi di famiglia (art.12, D.P.R. n. 917/1986);
- detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (13, c. 1, D.P.R. n. 917/1986);
- detrazioni su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, c. 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 917/1986);
- detrazioni su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 15, c. 1-ter, D.P.R. n. 917/1986);
- detrazioni su spese mediche (art. 15, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986);
- detrazioni per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (art. 16-bis, D.P.R. n. 917/1986).

è superiore all'imposta lorda.

In tal caso il trattamento integrativo è pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda, in misura comunque non superiore a 1.200 euro.

L'ammontare del trattamento è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Detrazione per redditi da lavoro autonomo

Fasce di reddito da	Fasce di reddito a	Importo annuo
0,01	5.500,00	1.265,00
5.500,01	28.000,00	$500 + \{765 \times [(28.000 - RC) : 22.500]\}$
28.000,01	50.000,00	$500 \times [(50.000 - RC) : 22.000]$

RC = Reddito Complessivo

La detrazione è aumentata di 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro, ma non a 17.000 euro.

Il valore risultanti dai rapporti $[(28.000 - RC) : 22.500]$ (per i redditi superiori a 5.500 euro e fino a 28.000 euro) e $[(50.000 - RC) : 22.000]$ (per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali.

Detrazione per redditi di pensione

Fasce di reddito da	Fasce di reddito a	Importo annuo
0,01	8.500,00	1.955,00 (*)
8.500,01	28.000,00	$700 + \{1.255 \times [(28.000 - RC) : 19.500]\}$
28.000,01	50.000,00	$700 \times [(50.000 - RC) : 22.000]$

RC = Reddito Complessivo

(*) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, non può essere inferiore a 713 euro.

La detrazione è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 29.000 euro.

I valori risultanti dai rapporti $[(28.000 - RC) : 19.500]$ (per i redditi superiori a 8.500 euro e fino a 28.000 euro) e $[(50.000 - RC) : 22.000]$ (per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali.

Detrazioni per coniuge, figli e altri familiari a carico

Le detrazioni in oggetto spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Detrazioni per il coniuge a carico

Fasce di reddito da	Fasce di reddito a	Importo annuo
0,01	15.000,00	$800,00 - [110 \times (RC : 15.000)]$
15.000,01	40.000,00	690,00
40.000,01	80.000,00	$690,00 \times [(80.000 - RC) : 40.000]$

RC = Reddito Complessivo

I valori risultanti dai rapporti $(RC : 15.000)$ (per i redditi fino a 15.000 euro) e $[(80.000 - RC) : 40.000]$ (per i redditi superiori a 40.000 euro fino a 80.000 euro) devono essere arrotondati alle prime quattro cifre decimali; se uguali a 0 la detrazione non compete. Se il risultato del rapporto $(RC : 15.000)$ è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

Detrazioni aggiuntiva per il coniuge a carico

Fasce di reddito da	Fasce di reddito al	Importo annuo
29.000,01	29.200,00	10,00
29.200,01	34.700,00	20,00
34.700,01	35.000,00	30,00
35.000,01	35.100,00	20,00
35.100,01	35.200,00	10,00

Detrazioni per i figli a carico

Tipologia	Importo annuo
Per figlio a carico	950,00
Per figlio a carico di età inferiore ai 3 anni	1.220,00
Per figlio portatore di handicap	1.350,00
Per figlio portatore di handicap di età inferiore a 3 anni	1.620,00
Contribuenti con più di 3 figli a carico	+ 200,00 euro per ciascun figlio a partire dal primo
Contribuenti con 4 o più figli a carico	+ 1.200,00

La detrazione massima indicata in tabella deve essere riproporzionata in base alla seguente relazione:

Detrazione x [(95.000 - RC) : 95.000]
dove RC = reddito complessivo.

Se il valore risultante dal rapporto (95.000 - RC) : 95.000] è pari a zero, minore di zero o uguale a 1, le detrazioni non competono. I valori compresi tra zero ed 1 si assumono nelle prime quattro cifre decimali. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

Detrazioni per gli altri familiari a carico

Tipologia	Importo annuo
Altri familiari a carico	750,00

La detrazione, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, spetta per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La detrazione massima indicata in tabella deve essere riproporzionata in base alla seguente relazione:

750 x [(80.000 - RC) : 80.000]
dove RC = reddito complessivo.

Se il risultato del rapporto [(80.000 - RC) : 80.000] è pari a zero, minore di zero o uguale a 1, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.

ADDIZIONALI REGIONALI

Anno 2022 ASPETTI NORMATIVI

Si segnala che l'aliquota base dell'addizionale regionale Irpef è stata fissata nella misura dell'1,23% dall'art. 28, commi 1 e 2, del D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Monti), intervenuto in modifica dell'art. 6, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68. Tale aliquota può essere maggiorata da ciascuna Regione con apposita delibera. A decorrere dall'anno 2015, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 68/2011, la maggiorazione all'addizionale regionale di base che ciascuna Regione a Statuto ordinario può deliberare non può essere superiore a 2,1 punti percentuali. Pertanto, il limite massimo dell'addizionale risulta pari al 3,33%.

Limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2022, il termine entro il quale le Regioni devono pubblicare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è stato differito al 31 marzo 2022 (Legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021, art. 1, comma 5).

Inoltre, per l'anno 2022, sono ancora in vigore le seguenti disposizioni:

- articolo 1, comma 174, Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005): al fine di assicurare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario delle Regioni, si prevede l'applicazione automatica nella misura massima dell'addizionale regionale Irpef per quelle Regioni in cui si sia registrato, dai dati di monitoraggio relativi al quarto trimestre, un disavanzo di gestione nel settore sanitario a fronte del quale non siano stati adottati i necessari provvedimenti di copertura;

- art. 1, comma 796, lettera b), Legge n.296/2006 (legge finanziaria 2007) e art. 2, comma 86, della legge 191/2009: in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di bilancio, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, al fine di consentire "l'integrale copertura dei mancati obiettivi" è consentito alle amministrazioni incrementare l'addizionale regionale Irpef di un ulteriore 0,30%.

N.B.: Per consultare la misura dell'aliquota, unica su tutto il territorio nazionale, relativa agli anni precedenti al 2001 v. "Aliquote, deduzioni e detrazioni IRPEF"

Regione	Reddito oltre	Reddito fino al	Addizionale regionale (%)	Avvertenze	Fonti
ABRUZZO	---	---	1,73	---	D.Lgs. 6/05/2011, n. 68 art. 6; Legge regionale 12/12/2006, n. 44, art. 1
BASILICATA	---	55.000,00	1,23	Aliquote su intero reddito. Sospensione delle maggiorazioni (v. nota)	Legge regionale 30/04/2014, n. 8 art. 16, c. 3 e 4
-	55.000,00	75.000,00	1,73	---	---
-	75.000,00	---	2,33	---	---
CALABRIA	---	---	1,73	---	D.Lgs. 6/05/2011, n. 68 art. 6; D.L. n. 216/2011 art. 29
CAMPANIA	---	---	2,03	---	D.Lgs. 6/05/2011, n. 68 art. 6; L. n. 191/2009, art. 2, c. 86; D.L. 28/6/2013, n. 76, art. 11, c. 15
EMILIA ROMAGNA	---	15.000,00	1,33	Aliquote per scaglioni di reddito	Legge regionale 20/12/2006, n. 19 art. 2
-	15.000,00	28.000,00	1,93	---	---
-	28.000,00	55.000,00	2,03	---	---
-	55.000,00	75.000,00	2,23	---	---
-	75.000,00	---	2,33	---	---
FRIULI VENEZIA GIULIA	---	15.000,00	0,70	Aliquote su intero reddito	Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14
-	15.000,00	---	1,23	---	---
LAZIO	---	---	1,73	---	D.L.gs. 6/05/2011, n. 68 art. 6; D.L. n. 216/2011 art. 29

LIGURIA	---	15.000,00	1,23	Aliquote per scaglioni di reddito. Detrazioni (v. nota)	Legge regionale 23/12/2013, n. 41 art. 28; Legge Regionale 28/12/2017, n. 30 art. 5; L.R. 29/12/2021, n. 21, art. 3
-	15.000,00	28.000,00	1,81	---	---
-	28.000,00	55.000,00	2,31	---	---
-	55.000,00	75.000,00	2,32	---	---
-	75.000,00	---	2,33	---	---
LOMBARDIA	---	15.000,00	1,23	Aliquote per scaglioni di reddito	Legge regionale 14/07/2003, n. 10 art. 72; Legge regionale 30/12/2014, n. 36 art. 2
-	15.000,00	28.000,00	1,58	---	---
-	28.000,00	55.000,00	1,72	---	---
-	55.000,00	75.000,00	1,73	---	---
-	75.000,00	---	1,74	---	---
MARCHE	---	15.000,00	1,23	Aliquote per scaglioni di reddito	Legge regionale 27/11/2012, n. 37 art. 6
-	15.000,00	28.000,00	1,53	---	---
-	28.000,00	55.000,00	1,70	---	---
-	55.000,00	75.000,00	1,72	---	---
-	75.000,00	---	1,73	---	---
MOLISE	---	15.000,00	1,73	Aliquote per scaglioni di reddito	Legge regionale 25/7/2013, n. 9 art. 2
-	15.000,00	28.000,00	1,93	---	---
-	28.000,00	55.000,00	2,13	---	---
-	55.000,00	75.000,00	2,23	---	---
-	75.000,00	---	2,33	---	---
PIEMONTE	---	15.000,00	1,62	Aliquote per scaglioni di reddito. Detrazioni (v. nota)	Legge regionale 24/12/2014, n. 22 art. 1; Comunicato Regione Piemonte 31/12/2014
-	15.000,00	28.000,00	2,13	---	---
-	28.000,00	55.000,00	2,75	---	---
-	55.000,00	75.000,00	3,32	---	---
-	75.000,00	---	3,33	---	---
PROV.AUT.BOLZANO	---	75.000,00	1,23	Deduzioni e detrazioni (v.note)	Legge provinciale 23/12/2010, n. 15 art. 1; Legge provinciale 11/08/1998, n. 9 art. 21 - sexiesdecies
-	75.000,00	---	1,73	---	---
PROV.AUT.TRENTO	---	15.000,00	---	Aliquote sull'intero reddito.	Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, art. 1
-	15.000,00	55.000,00	1,23	---	---
-	55.000,00	---	1,73	---	---
PUGLIA	---	15.000,00	1,33	Aliquote per scaglioni di reddito. Detrazioni (v. nota)	Legge Regionale 28/12/2012, n. 45 art. 3; Legge regionale 29/12/2015, n. 40, art. 3
-	15.000,00	28.000,00	1,43	---	---
-	28.000,00	55.000,00	1,71	---	---
-	55.000,00	75.000,00	1,72	---	---
-	75.000,00	---	1,73	---	---
SARDEGNA	---	---	1,23	Detrazioni (v. note)	D.Lgs. 6/05/2011, n. 68 art. 6; D.L. 6/12/2011, n.

					201, art. 28; L.R. 28/12/2018, n. 48, art. 2
SICILIA	---	---	1,23	---	D.Lgs. 6/5/2011, n. 68, art. 6; D.L. 6/12/2011, n. 201, art. 28; L.R. 9/2/2015, n. 4, art. 1; L.R. 11/8/2017, n. 15
TOSCANA	---	15.000,00	1,42	Aliquote per scaglioni di reddito	Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 art. 4; Legge regionale 2/5/2013 n. 19 art. 5
-	15.000,00	28.000,00	1,43	---	---
-	28.000,00	55.000,00	1,68	---	---
-	55.000,00	75.000,00	1,72	---	---
-	75.000,00	---	1,73	---	---
UMBRIA	---	15.000,00	1,23	Aliquote per scaglioni di reddito	Legge regionale 16/12/2013, n. 29
-	15.000,00	28.000,00	1,63	---	---
-	28.000,00	55.000,00	1,68	---	---
-	55.000,00	75.000,00	1,73	---	---
-	75.000,00	---	1,83	---	---
VALLE D`AOSTA	---	15.000,00	---	---	D.Lgs. 6/05/2011, n. 68 art. 6; D.L. 6/12/2011, n. 201, art. 28; L.R. 16/06/2021, n. 15, art. 42; L.R. 22/12/2021, 35, art. 1
-	15.000,00	---	1,23	---	---
VENETO	---	---	1,23	Aliquota agevolata per i soggetti disabili (v. nota)	D.Lgs. 6/05/2011, n. 68 art. 6; Legge regionale 26/11/2005, n. 19, art. 1

BASILICATA: Per i soggetti con un reddito imponibile compreso fra 55.000 e 75.000 euro, aventi fiscalmente a carico due figli ed oltre, l'aliquota resta pari al 1,23%. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, si applica l'aliquota dell'1,23% solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili di tali soggetti sia ricompresa in detto scaglione di redditi.

LIGURIA: Ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 28.000,00 euro e con almeno due figli fiscalmente a carico, spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF pari a 40,00 euro per ciascun figlio. Nel caso di figli portatori di handicap la detrazione è aumentata a 45,00 euro per ciascuno ed è riconosciuta anche in presenza di un solo figlio a carico. Nel caso in cui l'imposta dovuta risulti minore della detrazione non sorge credito d'imposta.

PIEMONTE: Le detrazioni previste dall'art. 12, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986 sono maggiorate, nell'ambito dell'addizionale regionale all'IRPEF e secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, D.Lgs.n. 68/2011, di 100,00 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati e di 250,00 euro per ogni figlio portatore di handicap. Le detrazioni previste dall'art. 12, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986, maggiorate, nell'ambito dell'addizionale regionale all'IRPEF dall'art. 3, comma 1, L.R.19 dicembre 2013, n. 23 sono incrementate di ulteriori 50,00 euro. Ai fini della spettanza, della determinazione e della ripartizione delle detrazioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, lett. c) e commi seguenti del D.P.R. n. 917/1986.

PROV.AUT.BOLZANO: Ai fini della determinazione della base imponibile dell'addizionale regionale spetta a tutti i contribuenti una deduzione pari a 35.000,00 euro. Ai soggetti aventi un reddito imponibile non superiore a 70.000,00 euro e con figli fiscalmente a carico spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione, non sorge alcun credito d'imposta.

PUGLIA: Ai contribuenti con più di tre figli a carico spetta una detrazione sull'addizionale regionale all'IRPEF di 20 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati. La detrazione è aumentata di 375,00 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell'art. 3, L. n. 104/1992.

SARDEGNA: Ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 55.000 e con figli minorenni fiscalmente a carico spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di 200,00 euro per ogni figlio minorenne, in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta. La detrazione è aumentata di un importo pari a 100,00 euro per ogni figlio diversamente abile.

VENETO: Per i soggetti disabili con un reddito imponibile non superiore a euro 45.000,00 e per i contribuenti con un familiare disabile fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore a 45.000,00 è prevista una aliquota agevolata dell'0,9%. Se il disabile è fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dell'0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico non sia superiore a euro 45.000,00.